

Disciplina e criteri per il trasferimento delle concessioni ubicate in Area C ad alto rischio ambientale e sanitario nella Sacca di Goro, all'interno di una zona dell'A.T.B. "Bassunsin".

1. Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità dell'area

Possano richiedere la delocalizzazione attraverso la traslazione, all'interno della zona dell' A.T.B. "Bassunsin", indicata nella cartografia di cui all'Allegato 2) della deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni, le imprese titolari di area in concessione ubicata in "zona C".

Qualora l'impresa sia titolare anche di specchi acquei ubicati in zone a minor rischio ("A" e "B") la richiesta di trasferimento potrà essere proposta esclusivamente qualora la superficie dell'area in concessione in zona "C" risulti superiore alla superficie complessivamente in concessione in zona "A" e "B" e solo in considerazione di tale superficie.

La richiesta dovrà avere ad oggetto una superficie massima di trasferimento, per ciascuna impresa, corrispondente al 33% dell'area in concessione nella zona a rischio ("C"), rideterminata in considerazione delle dichiarazioni presentate dalle imprese, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 2510/2003 capoverso 5.1 lett. c) ed in applicazione dei parametri di massima estensione previsti dalla stessa deliberazione n. 2510/2003 capoverso 5.1 lett. a) (mq 8000 o 10.000 ad addetto), come integrati dalla deliberazione n. 1296/2014 lett. a, punto 2 (definizione di addetti).

La richiesta dovrà inoltre prevedere la contestuale rinuncia alla restante area, fermi restando tutti gli altri termini della concessione, ed il trasferimento nella nuova area di ogni attività e bene di proprietà dell'impresa stessa.

Alle imprese che facciano parte di Organizzazioni di Produttori, oppure uniti in un contratto di rete o di associazione temporanea d'impresa o di associazione temporanea di scopo che propongono una gestione comune della superficie di trasferimento, nonché la commercializzazione comune del prodotto per l'intera durata delle concessioni (31.12.2020), verrà riconosciuta, in termini di premialità, un incremento del 10% della superficie massima di trasferimento.

A tal fine sarà necessario che in sede di richiesta, unitamente alla stessa, venga presentata l'attestazione di adesione rilasciata dalla Organizzazione di Produttori ovvero copia del contratto di rete o l'atto di costituzione di associazione temporanea d'impresa o di associazione temporanea di scopo, con scadenza fissata in data non anteriore al 31.12.2020.

Non possono fare richiesta di traslazione:

- le imprese che, pur concessionarie di aree in "zona C", abbiano specchi acquei in concessione ubicati in "zona B" o in "zona A", complessivamente più ampi per estensione rispetto ai primi;
- le imprese con licenze di concessione relative a specchi acquei in "zona C" rilasciate nel corso del 2015, in attuazione del punto 3 della deliberazione n. 682/2015.

2. Modalità di presentazione e procedimento istruttorio

Le richieste dovranno pervenire al Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali dopo la pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e comunque entro il 30 settembre 2015 ed essere presentate su modello "D3 - Variazione al contenuto della concessione" del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID) trasmesso con posta elettronica certificata all'indirizzo: **agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it**, indicando come area di trasferimento in modo generico l'area di cui all'Allegato 2 della deliberazione di approvazione della presente disciplina, e riservandosi di trasmettere successivamente la cartografia dell'area specifica di trasferimento dopo la scelta effettuata, secondo le disposizioni che seguono.

Entro i 60 giorni successivi alla sopracitata scadenza prevista per la presentazione delle istanze, il Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali procede alla elaborazione ed approvazione, con atto del Responsabile, di una graduatoria delle imprese richiedenti, finalizzata alla scelta dell'ubicazione dell'area di trasferimento, secondo l'ordine di punteggio ed in base alle priorità definite dalle presenti disposizioni.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali, individua nell'ambito delle professionalità presenti nel Servizio, un apposito Gruppo Tecnico, con il compito di istruire le istanze presentate e di valutarne l'ammissibilità, nonché di attribuire i punteggi e le priorità e proporre una graduatoria per la scelta dell'area, verbalizzando le attività istruttorie compiute.

Entro gli ulteriori 30 giorni successivi all'approvazione della graduatoria delle imprese richiedenti singole o aderenti ad Organizzazioni di Produttori o riunite in rete o in associazione, previa convocazione del Responsabile del Procedimento, saranno individuate le aree di trasferimento per zone contigue, secondo la scelta effettuata dalle imprese in ordine di graduatoria decrescente. A conclusione di tale fase sarà redatto apposito verbale del Gruppo Tecnico, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o suo delegato, a cui sarà allegata la cartografia di massima delle zone prescelte. Nell'ipotesi di imprese aderenti ad Organizzazioni di produttori o riunite in rete o in associazione, la scelta dovrà essere congiunta e il verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle singole imprese o da loro delegati.

La Regione, fatte salve tutte le disposizioni previste dalle deliberazioni n. 2510/2003 e n. 1296/2014, rilascerà apposita Licenza di Concessione suppletiva nei termini previsti dalla citata delibera n. 2510/2003, calcolati a partire dalla trasmissione, da parte dell'impresa, della cartografia georeferenziata dell'area scelta.

La concessione suppletiva avrà la durata dell'originaria concessione, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 291.

Le domande pervenute successivamente al 30 settembre 2015 saranno istruite secondo l'ordine di presentazione, in applicazione delle

presenti disposizioni per quanto compatibili e secondo le procedure di rilascio delle concessioni suppletive previste dalla disciplina statale e regionale, ferma restando la priorità acquisita dalle imprese inserite in graduatoria.

3. Punteggi e priorità

L'attribuzione dei punteggi per singola impresa che richieda il trasferimento è basata sui seguenti parametri:

- a) estensione della superficie massima di trasferimento determinata in relazione alle condizioni di ammissibilità (33%), incrementata del 10% per le imprese aderenti ad Organizzazioni di Produttori o riunite in rete o in associazione, in ragione di 1 punto per ogni metro quadro;
- b) quantificazione degli interventi sostenuti nell'ambito del progetto per la bonifica dei fondali attuato dalla Provincia di Ferrara, in ragione di 1 punto per ogni metro cubo di sabbia immesso nell'area in concessione.

Al fine di facilitare le valutazioni da parte dei soggetti richiedenti si riporta, di seguito, tabella riassuntiva dell'estensione delle superfici di possibile trasferimento e degli investimenti sostenuti per la bonifica dei fondali per ciascuna impresa rientrante nelle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 1:

<u>n°</u>	<u>NOME COOPERATIVA</u>	<u>ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE MASSIMA DI TRASFERIMENTO(MQ)</u>	<u>INVESTIMENTI BONIFICA FONDALI SOSTENUTI (MC)</u> <u>(fonte PROV.FE)</u>
1	ADRIATICA GORINO	41.727	99.250
2	ALBATROS	19.800	
3	ALESSANDRO SIMONI	18.480	
4	ALLEVATORI VONGOLA DI GORO	26.400	4.000
5	COALMO	18.465	
6	DEL MARE	17.160	115.080
7	FIUME	7.986	7.000
8	GOARA	9.603	
9	GORINO	31.218	133.247
10	GORO&BOSCO	50.160	69.825
11	LAGHESE	32.934	
12	RO.MA.MAR.	13.200	15.625
13	ROMANINA	15.840	
14	ROSA DEI VENTI	150.792	64.700
15	S.ANTONIO	53.084	69.720
16	SAN PIETRO	20.229	14.000
17	SANTA MARIA	20.460	30.000
18	SCANNO	18.480	15.000
19	SIRIO	24.756	
20	STRASCICO	49.500	15.000
21	VALLE GORINO	18.480	10.000
22	VENERE	5.280	1.768
23	VENUS	29.338	63.000
24	VERACE	15.816	15.120
	TOTALE	709.188	

Nell'ipotesi di imprese aderenti ad Organizzazioni di Produttori o riunite in rete o in associazione, il punteggio spettante ai fini della graduatoria sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole imprese.

A parità di punteggio tra imprese aderenti ad Organizzazioni di Produttori o riunite in rete o in associazione, ed imprese singole avrà priorità la richiesta presentata dalle prime, mentre tra imprese aderenti ad Organizzazioni di Produttori o riunite in rete o in associazione, avrà priorità la richiesta presentata da Organizzazioni di Produttori, in considerazione del ruolo che a questo tipo di associazioni è assegnato dalla politica comunitaria della pesca di cui al Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, ed ai Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013, e n.1419/2013 del 17 dicembre 2013.

4. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Piergiorgio Vasi del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico- venatorie - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, n. 8, 40127, Bologna - Tel.: +39.051.5276353 - e-mail: pvasi@regione.emilia-romagna.it.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.